

<b>REGNO DEL BELGIO</b>
_____
<b>SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE PER LA SALUTE PUBBLICA, LA SICUREZZA DELLA CATENA ALIMENTARE E L'AMBIENTE</b>
_____
<b>Regio decreto che modifica il regio decreto del 13 aprile 2019 relativo all'imballaggio standardizzato delle sigarette, del tabacco da arrotolare e del narghilè</b>
<b>FILIPPO, Re dei belgi,</b>
A tutti i presenti e a quelli che verranno, saluti.
Vista la legge del 24 gennaio 1977 sulla tutela della salute dei consumatori per quanto riguarda i prodotti alimentari e altri prodotti, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), modificata dalla legge del 22 marzo 1989;
visto il regio decreto del 13 aprile 2019 sull'imballaggio standardizzato delle sigarette, del tabacco da arrotolare e del narghilè;
vista la comunicazione alla Commissione europea del <b>XXX</b> , in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
visto il parere dell'Ispettore delle finanze emesso il <b>XXX</b> ;
visto il parere <b>XXX</b> del Consiglio di Stato, pronunciato il <b>XXX</b> ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2, della legge sul Consiglio di Stato, consolidata il 12 gennaio 1973; su proposta del ministro della Salute pubblica,
<b>HO DECRETATO E DECRETO QUANTO SEGUE:</b>
<b>Articolo 1.</b> Nel titolo del regio decreto del 13 aprile 2019 relativo all'imballaggio standardizzato delle sigarette, del tabacco da arrotolare e del narghilè, i termini "sigarette, tabacco da arrotolare e narghilè" sono sostituiti dai termini "prodotti del tabacco e prodotti da fumo a base vegetale".
<b>Articolo 2.</b> L'articolo 2 del regio decreto è sostituito dal seguente: " Articolo 2. Il presente decreto si applica ai prodotti del tabacco, prodotti da fumo a base vegetale, apparecchi, tubi per sigarette, cartine per sigarette, cartine per tabacco da arrotolare, cartine per prodotti e filtri a base vegetale".
<b>Articolo 3.</b> L'articolo 3 del regio decreto è sostituito dal seguente: " Articolo 3. Paragrafo 1. Ai fini del presente decreto, le definizioni applicabili sono quelle contenute nel regio decreto del 3 marzo 2024 relativo alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo a base vegetale, nella misura in cui il presente decreto non preveda altre definizioni. Paragrafo 2. Ai fini del presente decreto si applicano anche le seguenti definizioni: 1. nome commerciale: la combinazione di un massimo di tre parole per distinguere tra prodotti;

2. sovrainballaggio trasparente: imballaggio trasparente in cellophane senza alcuna sfumatura di colore o motivo o altro elemento."

**Articolo 4.** Nel titolo del capitolo 2 del medesimo decreto sono abrogate le parole "sigarette, tabacco da arrotolare e narghilè".

**Articolo 5.** All'articolo 4 del medesimo decreto, i termini "5 febbraio 2016 relativo alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco" sono sostituiti dai termini "3 marzo 2024 relativo alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo a base vegetale".

**Articolo 6.** All'articolo 6 del medesimo decreto, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  
"paragrafo 1. Oltre al prodotto e agli elementi giuridicamente obbligatori, solo un rivestimento che fa parte dell'imballaggio può essere contenuto in un imballaggio unitario.";

**Articolo 7.** Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 7 dello stesso decreto:

1) al paragrafo 1, il termine "sovrainballaggio" è sostituito dai termini "sovrainballaggio trasparente";

2. il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue:

"paragrafo 2. È inoltre vietato, ad eccezione degli elementi giuridicamente vincolanti, che il rivestimento che costituisce parte dell'imballaggio e del prodotto, all'interno delle unità di imballaggio, dell'imballaggio esterno e dei sovrainballaggi trasparenti presenti qualsiasi inserto o altri elementi.";

**Articolo 8.** L'articolo 8 del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

" Articolo 8. Paragrafo 1. I tubi per sigarette, ad eccezione dell'involucro filtrante, delle cartine per sigarette, delle cartine del tabacco da arrotolare e delle cartine per i prodotti da fumo a base vegetale sono di un'unica sfumatura di colore. Il produttore può scegliere tra due tonalità di colore per l'involucro del filtro.

Paragrafo 2. Sono vietate tutte le tecniche volte a minare la neutralità e l'uniformità dei tubi di sigarette, delle cartine per sigarette, della cartine da arrotolare, delle cartine da fumo a base vegetale e dei filtri.

Paragrafo 3. Il ministro determina le tonalità di colore di cui al paragrafo 1."

**Articolo 9.** All'articolo 9 del medesimo decreto, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"paragrafo 1. Le superfici esterne e interne degli imballaggi unitari, degli imballaggi esterni e dei sovrainballaggi trasparenti devono essere lisce.";

**Articolo 10.** Il titolo della sezione 3 dello stesso decreto è sostituito da "Disposizioni specifiche".

**Articolo 11.** All'articolo 10 dello stesso decreto sono effettuate le modifiche seguenti:

1. al paragrafo 1, i termini "del tabacco da arrotolare" sono sostituiti dai termini "del prodotto";

2. Il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:

"paragrafo 3. Solo le unità di imballaggio a forma di cilindro o parallelepipedo possono contenere una linguetta.";

3. al paragrafo 5, i termini "di alluminio" sono abrogati.

**Articolo 12.** Il titolo del capitolo 3 dello stesso decreto è completato dalla dicitura "e imballaggio esterno".

**Articolo 13.** All'articolo 11, paragrafo 1, del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. il numero o l'indicazione del peso in grammi del prodotto;"

2. nella versione olandese del punto 4, il termine "de" è sostituito dal termine "het";

3. al punto 5, i termini "5 febbraio 2016 relativo alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco" sono sostituiti dai termini "3 marzo 2024 relativo alla fabbricazione e alla

commercializzazione dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo a base vegetale".
<b>Articolo 14.</b> Il titolo del capitolo 4 dello stesso decreto è sostituito dal seguente: " Imballaggi esterni e imballaggi unitari, apparecchi, tubi per sigarette, cartine per tabacco da arrotolare, cartine per sigarette, cartine da fumo a base vegetale e filtri".
<b>Articolo 15.</b> L'articolo 12 del medesimo decreto è sostituito dal seguente: " Articolo 12. Paragrafo 1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 6, e gli articoli da 2 a 4 si applicano agli imballaggi esterni e agli imballaggi unitari di tubi per sigarette, cartine per tabacco da arrotolare, cartine per sigarette, cartine da fumo a base vegetale e filtri. Paragrafo 2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'articolo 11, paragrafo 1, punti 1, 2, 5, 6 e l'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, si applicano agli imballaggi esterni e agli imballaggi unitari degli apparecchi.";
<b>Articolo 16.</b> All'articolo 13 del medesimo decreto, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "paragrafo 1. È vietato immettere sul mercato prodotti, apparecchi, tubi per sigarette, cartine per tabacco da arrotolare, cartine per sigarette, cartine da fumo a base vegetale e filtri non conformi alle disposizioni del presente decreto. Tali prodotti sono considerati dannosi ai sensi dell'articolo 18 della legge del 24 gennaio 1977 sulla tutela della salute dei consumatori per quanto riguarda i prodotti alimentari e altri prodotti.".
<b>Articolo 17.</b> Prodotti, apparecchi, tubi per sigarette, cartine per tabacco da arrotolare, cartine per sigarette, cartine per prodotti e filtri a base vegetale fabbricati o immessi sul mercato conformemente al regio decreto del 13 aprile 2019 relativo all'imballaggio standardizzato delle sigarette, del tabacco da arrotolare e del narghilè possono essere immessi sul mercato fino al <b>XX</b> .
<b>Articolo 18.</b> Il presente decreto entra in vigore il <b>XX</b> .
<b>Articolo 19.</b> Il ministro della Salute pubblica è incaricato dell'attuazione del presente decreto.
Emanato a